

"INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE
DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Legge n° 680 II Legislatura

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 16/2/1979.

R E G I O N E P U G L I A

DISEGNO DI LEGGE

" Inquadramento nel ruolo regionale del personale dei
Centri di assistenza tecnica"

La legge regionale 3 Marzo 1978 n. 15 concernente la "Attuazione delle direttiva C.E.E. per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate" fissa le norme procedurali di attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi statali nn. 153 del 9.5.1975 e 352 del 10.5.1976.

La legge regionale n. 15/78 disciplinando la complessa materia, nel titolo IV - sezione I - con l'art. 23 disciplina l'attività di "informazione socio-economica" delle persone che lavorano in agricoltura disponendo che le predette attività sono svolte direttamente dalla Regione e anche a mezzo di associazioni costituite a tale scopo.

Il comma 2° del citato art. 23 dispone l'istituzione presso l'Assessorato all'Agricoltura di un apposito servizio per lo sviluppo agricolo e l'informazione socio-economica con il compito di coordinare le attività della Regione in materia. Prevede anche l'istituzione di una sezione specializzata di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della direttiva C.E.E. n. 161 del 1972.

Il successivo art. 24 della citata legge regionale n. 15/78 dispone che il Servizio e le Sezioni specializzate, per la loro attività, si avvarranno anche dell'opera del personale in servizio presso i Centri di Assistenza Tecnica.

Lo stesso art. 24 stabilisce che il personale dei Centri di Assistenza Tecnica sarà inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale secondo i criteri di inquadramento previsti dalla L.R. n. 18/74, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge. All'inquadramento si provvede con una legge apposita.

Nella legge di inquadramento, all'esame, vengono disciplinate le modalità dell'inquadramento stesso, viene fissata la tabella di variazione dell'organico complessivo del personale regionale distinto per livello in relazione alle unità da integrare e viene infine fissata la tab. A di equiparazione delle qualifiche possedute dal personale inquadrabile, presso i C.A.T., con i corrispondenti livelli regionali.

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1978, n. 15- INQUADRAMENTO
NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA -

Art. 1

Il personale in servizio o assegnato ai Centri di Assistenza Tecnica alla data di pubblicazione della presente legge, che ha presentato domanda nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 24 della L.R. 3 marzo 1978 n.15, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata tabella A di equiparazione delle qualifiche di provenienza con le fasce funzionali del ruolo unico del personale regionale.

La decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento previsto dal presente articolo è fissata alla data del 25 marzo 1978.

REGIONE PUGLIA

ART. 2°

Al personale di cui al precedente articolo 1°) sono applicate le norme dei titoli VI - VII - VIII - IX - X, nonché dell'art. 92 della l.r. 18/74.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell'art. 92, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno ad personam, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

R E G I O N E P U G L I A

ART. 3°

Per effetto dell'inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A) della l.r. 18/74, viene modificata ed aumentata di n.67 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:

7°	liv.	n. 13
6°	"	" 10
5°	"	" 42
4°	"	" 1
3°	"	<u>" 1</u>
Totale;.....		n. <u>67</u>

REGIONE PUGLIA

ART. 4°

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato é iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.D.P., dalla data di decorrenza dell'inquadramento.

E' fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per Invalidità, Vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il personale inquadrato non opti per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si provvederà alla regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al periodo 25/3/78 - 31/12/78.

REGIONE PUGLIA

ART. 5°

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto nel cap. n. 195 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979, concernente stipendi, retribuzioni ed oneri diversi "del personale", adeguatamente determinato in rapporto alle nuove unità di personale.

REGIONE PUGLIA

ART. 6°

La presente legge é dichiarata urgente, ai sensi dell'art.127, 2° comma della Cost. e dell'art.60 del lo Statuto ed entra in vigore il giorno successivo al la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

TABELLA A)

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE DI PROVENIENZA CON
I LIVELLI FUNZIONALI DEL RUOLO REGIONALE

Livello funz. del ruolo reg.	Qualifiche del personale Ente di Sviluppo Irriga- zione	Qualifiche del personale Consorzi di Bonifica C.C.N.L.del 25/3/76
7° liv.funz.	Agronomo Capo, Agronomo supe- riore	6^ fascia liv.1°e 2°
6° " "	Agronomo, Consigliere	6^ " " 3°e 4°
5° " "	Perito agrario capo, Perito Agrario, Geometra Principa- le, Segretario amministrati- vo	5^ " " 1°,2°,3°,4°
4° " "	Disegnatore, Applicato	4^ " " 1°,2°,3°,4°
3° " "	Autista, Fattorino	3^ " "

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 in Commissione Consi-
 gliare determinate il 19.2.79